

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 41 DELL'8 NOVEMBRE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **FATTURAZIONE ELETTRONICA: COSA CAMBIA NEL COLLEGATO FISCALE**

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (L. 124/2019) ha introdotto alcune modifiche in tema di fatturazione elettronica. Di seguito le novità e gli effetti per i contribuenti.

Pagina 6

■ **RIDETERMINAZIONE ACCONTI SOGGETTI ISA: CONFERMATA LA RIDUZIONE**

Confermata la riduzione al 90% degli acconti d'imposta nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. In questa scheda un caso pratico di rideterminazione dell'acconto dovuto.

Pagina 10

■ **DECRETO LEGGE 101/2019: CD RIDERS O SALVAIMPRESE.**

Il decreto legge 3 settembre 2019 n. 101 recante "Disposizioni urgenti di tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" (cd "Riders" o "Salvaimpresa") è stato convertito in legge lo scorso 1° novembre. Il provvedimento interviene in molti ambiti e le novità di maggiore impatto generale, sono analizzate nella scheda.

Pagina 17

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **AEO (OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO): COSA CAMBIA DAL 1.10.2019**

Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina in materia di AEO (Operatore Economico Autorizzato) dopo le modifiche introdotte dal nuovo Codice Doganale attualmente in vigore.

Pagina 23

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 35

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 8.11.2019 AL 22.11.2019**

Pagina 38

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Fatturazione elettronica: nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fatturazione elettronica in due recenti interpelli (436 e 437 del 28 ottobre 2019). Ecco le risposte fornite:

- ◆ Nel caso in cui, successivamente all'emissione della fattura, si verifica una riduzione dell'imponibile, a seguito dell'accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista, il cedente/prestatore deve versare l'IVA dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura.
- ◆ nel caso di decurtazione del pagamento per l'applicazione di penalità a carico del fornitore, l'IVA va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità.
- ◆ l'omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (come per esempio CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario;
- ◆ il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venir meno in capo al cedente/prestatore la qualifica di debitore dell'IVA in relazione all'operazione effettuata nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi, la responsabilità in merito alla corretta aliquota IVA da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi resta in capo al cedente/prestatore.
- ◆ l'indicazione contenuta nella circolare n. 14/E del 2019, secondo cui è "possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione", rappresenta solo una "possibilità" e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.

Lotteria degli scontrini: pubblicato il provvedimento

Definite le istruzioni per l'invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alla lotteria da parte degli operatori che, dal 1° gennaio 2020, comunicheranno i corrispettivi tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web delle Entrate. Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre sono state indicate le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni contenute sugli scontrini e specificate le caratteristiche del file generato dal registratore telematico.

Cedolare secca: ok all'aliquota ridotta per i Comuni in emergenza

Un contribuente proprietario di immobili concessi in locazione, con contratti a canone concordato, può applicare la cedolare secca nella misura del 10% in quanto siti in un comune in stato di emergenza. A fornire questo chiarimento è stata la Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 470 del 7 novembre 2019 .

Enti Terzo settore: disciplina del compenso agli amministratori

Una società sportiva dilettantistica che intende conferire dei compensi al suo amministratore con funzioni dirigenziali, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore dovrà seguire le vecchie regole indicate nell'articolo 10 del Dlgs n. 460/1997 che prevede un limite alla corresponsione dei compensi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'Interpello del 30 ottobre 2019 n. 452.

Diritto di abitazione: per la convivenza basta l'autocertificazione

Possibile continuare a vivere nella casa del compagno defunto anche in mancanza di disposizioni testamentarie. A fornire questa indicazione è stata l'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 436 del 4 novembre 2019.

Risoluzione mutuo consenso compravendita immobili: attenzione alla tassazione

Qual è la corretta tassazione, ai fini dell'imposta di registro, da applicare all'atto di risoluzione per 'mutuo consenso' della compravendita immobiliare? Il dubbio è stato risolto dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'interpello 439 del 28 ottobre 2019 che ha chiarito che ai fini fiscali, occorre distinguere

- ◆ l'ipotesi di clausola risolutiva espressa, contestuale al contratto originario o entro il secondo giorno dalla stipula del contratto: imposta fissa (proporzionale solo in determinati casi),
- ◆ dall'ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale, optino per la risoluzione del medesimo contratto originario (tassazione proporzionale).

Decreto Crisi e Riders convertito in legge

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del cd decreto Riders ovvero il decreto 101 2019 di tutela del lavoro. Il Governo ha presentato un maxi emendamento che ha sostituito buona parte del testo.

Lavoro dipendente frontaliere: ecco cosa deve fare il sostituto

Se un lavoratore frontaliere è residente in Francia ma lavora a Ventimiglia, è corretta l'applicazione delle ritenute IRPEF da parte del datore di lavoro italiano nella veste di sostituto d'imposta? La risposta al quesito è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 433 del 28 ottobre 2019.

Reddito cittadinanza: i lavori di pubblica utilità

Il lavoro socialmente utile per chi riceve il reddito di cittadinanza diventa finalmente operativo, dopo più di un anno dalla legge istitutiva. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il Decreto ministeriale che definisce l'attivazione dei lavori di pubblica utilità (definiti "PUC" progetti utili alla comunità) che i beneficiari di Reddito di cittadinanza dovranno effettuare presso il Comune di residenza.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Fatturazione elettronica: ecco cosa cambia nel collegato fiscale

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (L. 124/2019) ha introdotto alcune modifiche in tema di fatturazione elettronica. Di seguito le novità e gli effetti per i contribuenti.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: COSA CAMBIA NEL COLLEGATO FISCALE	
Utilizzo dei files delle fatture elettroniche (art. 14)	<p>L'articolo 14 del decreto fiscale prevede che i files delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;◆ dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali. <p>La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate devono pertanto adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, sentito il Garante per la privacy.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha preso atto delle novità con il Provvedimento n. 738239 del 30.10.2019. In particolare, al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 e considerata la necessità di definire con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali le "misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà</p>

degli interessati", il provvedimento ha **ampliato la possibilità di effettuare l'adesione al servizio di consultazione fino al 20 dicembre 2019.**

In particolare è ancora online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva e ai consumatori finali di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019 è necessario aderire al servizio di consultazione **entro il prossimo 20 dicembre.**

Si ricorda che per aderire al servizio di **consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche:**

- ◆ gli **operatori Iva**, devono effettuare l'adesione dal [portale](#)

Fatture e corrispettivi

Le tue fatture

In questa sezione potrai consultare (ed effettuare il download) delle fatture relative ai tuoi acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate fiscale).

Fatt

Fatture e corrispettivi

Le tue fatture

In questa sezione potrai consultare (ed effettuare il download) delle fatture elettroniche relative ai tuoi acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate al tuo codice fiscale).

ATTENZIONE: per poter usufruire del servizio di consultazione e download devi preventivamente comunicare la tua volontà di aderire al servizio stesso: clicca su "Accedi" per procedere.

Tenuto conto della necessità di adeguare i servizi telematici alle modifiche normative introdotte con il decreto fiscale dell'ottobre 2019, il termine per l'adesione alla consultazione delle fatture elettroniche è prorogato al 20 dicembre 2019. Conseguentemente, potrai consultare le tue fatture ricevute a partire dal 21 dicembre prossimo.

Accedi

<p>Fatturazione elettronica e sistema Tessera Sanitaria (art. 15)</p>	<p>Anche per l'anno 2020 l'articolo 15 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio, estende la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica.</p> <p>Inoltre, anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche vale anche per l'anno d'imposta 2020.</p> <p>Viceversa resta confermato l'obbligo della Fattura Elettronica per le prestazioni effettuate da operatori sanitari che non devono essere trasmesse al STS (prestazioni verso assicurazioni, ditte, aziende, enti, professionisti, ecc.).</p> <p>Si ricorda che dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria (STS), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi "esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso" un registratore telematico.</p> <table border="1" data-bbox="488 1491 1311 1720"> <tr> <td data-bbox="488 1491 584 1630">Per tutto il 2020</td> <td data-bbox="584 1491 1311 1630">Memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri per le prestazioni mediche, esclusivamente tramite il sistema tessera sanitaria</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1630 584 1720"></td> <td data-bbox="584 1630 1311 1720">Obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni che non devono essere trasmesse al sistema tessera sanitaria.</td> </tr> </table>	Per tutto il 2020	Memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri per le prestazioni mediche, esclusivamente tramite il sistema tessera sanitaria		Obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni che non devono essere trasmesse al sistema tessera sanitaria.
Per tutto il 2020	Memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri per le prestazioni mediche, esclusivamente tramite il sistema tessera sanitaria				
	Obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni che non devono essere trasmesse al sistema tessera sanitaria.				
<p>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 17)</p>	<p>L'articolo 17 del decreto fiscale stabilisce che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunica con</p>				

	<p>modalità telematiche al contribuente</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'ammontare dell'imposta◆ la sanzione da versare ridotta ad un terzo◆ gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. <p>Attenzione va prestata al fatto che se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agazia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.</p> <p>Si ricorda che recentemente, con il cd. Decreto Crescita¹ era stato previsto che l'Agazia delle Entrate potesse, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.</p> <p>In particolare, l'Agazia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2020 potrà integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio e rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura,◆ sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.
--	--

¹ Art. 12-novies DL 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58 del 28.6.2019
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

Rideterminazione acconti per i soggetti ISA – confermata la riduzione al 90%

Per i **contribuenti soggetti agli ISA**, cambiano le percentuali degli acconti d'imposta, **dal 2020** previste due rate di pari importo, **ognuna del 50%**. Poiché **la misura entra immediatamente in vigore**, la **rata di novembre** sarà inferiore a quella altrimenti dovuta a fronte del pagamento del 40% effettuato a giugno, comportando di fatto **una riduzione dell'acconto complessivamente dovuto al 90%**.

Nella scheda, un caso pratico di rideterminazione **dell'Acconto Irpef**.

RIDETERMINAZIONE ACCONTO IRPEF 2019	
PREMESSA	<p>L'art. 58 del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (DL 124/2019), modifica a regime la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale.</p> <p> Pertanto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa la seconda rata dell'acconto dovuto a titolo di Irpef, Ires, Irap (periodo d'imposta 2019) è rideterminata nella misura del 50%, anziché del 60%, ed è di conseguenza rideterminata al 90% la misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.</p>
	<p>I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di contribuente (persona fisica, società di persone, società di</p>

**ACCONTI
IMPOSTE SUI
REDDITI
Regole
generali di
determinazione**

capitali o ente equiparato).

In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:

- ◆ il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione
- ◆ e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo.

Per le persone fisiche, salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi Pf e l'eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.

La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

L'acconto IRPEF è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- ◆ in **unica soluzione** entro il **30 Novembre 2019 (slitta al 2 dicembre in quanto il 30 è un sabato)**, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- ◆ in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - ✓ **la prima**, pari al 40%, da versare entro 30 giugno insieme al saldo (quest'anno slittato al 1° luglio 2019) ovvero entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - ✓ **la seconda**, il restante 60%, entro il 30 Novembre 2019 (slitta al 2 dicembre in quanto il 30 è un sabato).

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare **due metodi**:

- ◆ metodo storico;
- ◆ metodo previsionale

Con il metodo storico l'acconto è determinato in base

all'importo evidenziato al rigo:

- ◆ "Differenza" o "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del modello Redditi 2019;
- ◆ "Totale imposta" del quadro IR del modello IRAP 2019.

Con il metodo previsionale, invece, l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito che si presume di conseguire nel 2019, ovvero se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2019 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

L'utilizzo di tale metodo **va in ogni caso valutato** con particolare attenzione specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Riassumendo, con l'utilizzo del metodo **storico**, l'ammontare dell'acconto IRPEF 2019 deve essere pari al **100% dell'importo esposto nel rigo RN 34** – rigo differenza – del modello **Redditi PF 2019**:

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)

Sul piano operativo il versamento va effettuato in un'unica soluzione ovvero in due rate come schematizzato nella seguente tabella:

RIGO RN34 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2019
NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto

	SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 02.12.2019 (il 30 Novembre cade di sabato)
	SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 40% entro il 30.09/30.10.2019² con la maggiorazione dello 0,40%; ◆ 60% entro il 02.12.2019
MODIFICA DELLA MISURA DEGLI ACCONTI DL 124/2019	<p>Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, la seconda rata dell'acconto dovuto a titolo di Irpef, Ires, Irap (periodo d'imposta 2019) è rideterminata nella misura del 50%, anziché del 60%, ed è di conseguenza rideterminata al 90% la misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Art. 58 DL 124/2019 "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico."</p> </div>	
SOGGETTI INTERESSATI DALLA	La rideterminazione degli acconti riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati	

² Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019; lo slittamento interessa anche chi partecipa, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati (articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, Dl n. 34/2019). La proroga è fruibile pure dai contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, applicano il regime fiscale di vantaggio o quello forfetario (risoluzione n. 64/2019).

<p>MODIFICA</p>	<p>gli ISA, quindi tutti i contribuenti che contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esercitano in forma di impresa o di lavoro autonomo, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA, ◆ e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che attualmente è pari a 5.164.569,00 euro. <p>Ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ partecipano a società, associazioni e imprese che soddisfano i requisiti di cui sopra e che dichiarano redditi per trasparenza (artt.5, 115 e 116 TUIR), ◆ applicano il regime forfetario agevolato³ ◆ applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità⁴ ◆ determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; ◆ ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
<p>ACCONTI IRPEF 2019 Esempio pratico di rideterminazione</p>	<p>Per i soggetti ISA interessati, riguardo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, avremo:</p> <p>per chi versa in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Resta salva la prima rata di acconto già versata nella misura del 40%, non dovendo integrare il pagamento; ◆ La seconda rata di acconto sarà dovuta nella misura del 50%; <p>per chi versa in un'unica soluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ L'acconto sarà dovuto nella misura del 90%. <p>In sostanza, la misura degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive si riduce al 90%.</p>

³ articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014;;

⁴ articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

ESEMPIO 1 – Rideterminazione Acconto Irpef di Novembre 2019

Prendiamo il caso di un **contribuente IRPEF soggetto agli ISA**, che ha compilato il **Modello redditi PF 2019** con un importo nel rigo **RN34 "Differenza"** del quadro RN, **pari a 20.000,00 euro**, secondo la **vecchia disposizione** avrebbe dovuto versare due acconti di cui:

- ◆ il primo acconto (entro il 30 settembre 2019)⁵ pari a **8.000,00 euro** (20.000 x 40%);
- ◆ il secondo acconto (entro il 2 dicembre 2019) pari a **12.000,00 euro** (20.000 X 60%).

Con la **novità introdotta dal DL 124/2019**, avendo già provveduto al versamento del **primo acconto di importo pari a 8.000,00 euro**, la **seconda rata** subirà una riduzione del 10%, quindi **dovrà versare 10.000,00 euro** anzichè 12.000,00.

RIGO RN34 "DIFFERENZA Importo di 20.000,00 euro	ACCONTO IRPEF 2019	
ACCONTO IRPEF 2019 INIZIALMENTE CALCOLATO	20.000,00 (100% del rigo differenza)	8.000,00 1° rata già versata il 30/09/2019 (pari al 40%)
		12.000,00 2° rata da versare entro il 02.12.2019
ACCONTO IRPEF 2019 RICALCOLATO	18.000,00 (90% del rigo differenza)	8.000,00 1° rata già versata il 30/09/2019 (pari al 40%)
		10.000,00 2° rata da versare entro il 02.12.2019 (dato dalla differenza tra l'acconto

⁵ Proroga prevista dal Decreto Crescita (DL 34/2019);
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

			rideterminato e quanto versato come prima rata 18.000 – 8.000, sostanzialmente è pari al 50% dell'acconto inizialmente calcolato)
ACCONTI IRPEF 2020	<p>Se non ci saranno ulteriori modifiche, dal 2020, a regime saranno tenuti a versare gli acconti in due rate di pari importo del 50% ognuna, tutti i contribuenti che, contestualmente⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata; ◆ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro). 		
	A PARTIRE DAL 2020 ACCONTO IRPEF - Soggetti ISA		
	NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto	
	SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2020	
SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 50% entro il 30.06/30.07 con la maggiorazione dello 0,40%; ◆ 50% entro il 30.11.2020 		
Per i soggetti estranei agli ISA , rimane tutto invariato			

⁶ Risoluzione Agenzia delle Entrate 64/2019;
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

A PARTIRE DAL 2020 ACCONTO IRPEF - Soggetti estranei agli ISA	
NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2020
SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 40% entro il 30.06/30.07 con la maggiorazione dello 0,40%; ◆ 60% entro il 30.11.2020

INFORMAZIONE FISCALE

Novità del Decreto Legge 101/2019 conv. in legge n. 128/2019

Il decreto legge 3 settembre 2019 n. 101 recante "Disposizioni urgenti di tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" (cd "Riders" o "Salva imprese") è stato convertito in legge lo scorso 1 novembre ([legge di conversione n. 128 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2.11.2019](#)).

Il provvedimento interviene in molti ambiti.

Le novità di maggiore impatto generale, che analizziamo più in dettaglio nella presente scheda, riguardano:

- ◆ le collaborazioni coordinate e continuative
- ◆ le tutele del lavoro parasubordinato e la DIS COLL
- ◆ la disciplina dedicata ai riders/ fattorini.
- ◆ la durata della DSU ai fini ISEE

DECRETO RIDERS E SALVAIMPRESA	
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	<p>Il decreto legge modifica il D.Lgs n. 81/2015 (Jobs act in tema di contratti di lavoro), negli articoli relativi alla disciplina sulle collaborazioni coordinate e continuative. In particolare, il testo in vigore dal 3 novembre 2019 dell'articolo 2 del D. Lgs 81/2015 è il seguente:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "[...]"; d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74. <p>3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui</p> </div>

	<p><i>aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.</i></p> <p>4. <i>La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.</i></p> <p>Di conseguenza dal 3 novembre 2019, le co.co.co risultano etero-organizzate e soggette alla disciplina del lavoro subordinato anche se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prestazione di lavoro non è esclusivamente ma solo "prevalentemente" personale. Ciò significa che il collaboratore può fornire il lavoro anche attraverso il supporto di altre persone. ◆ Il concetto di controllo dei tempi e luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro non è fra gli elementi discriminanti nella distinzione tra lavoro subordinato e parasubordinato. Si amplia quindi l'applicabilità delle tutele del lavoro subordinato ai cd. CO.CO.ORG. <p>La disciplina ricomprende ora anche attività lavorative organizzate tramite piattaforme digitali, quindi anche i fattorini che prestino collaborazioni in forma continuativa e non occasionale.</p> <p> La stampa specializzata è concorde nell'intravedere in queste ulteriori specificazioni di una norma già complessa e farraginoso un probabile incremento del contenzioso in tema di inquadramento del lavoro parasubordinato, caratterizzato da una giurisprudenza non costante.</p>
<p>GESTIONE SEPARATA: INCREMENTO TUTELE E MODIFICA REQUISITI</p>	<p>Sempre all'interno dell'art 1, si interviene in tema di tutele in favore degli iscritti alla Gestione Separata per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'indennità giornaliera di malattia, ◆ l'indennità di degenza ospedaliera, ◆ il congedo di maternità ◆ il congedo parentale <p>siano corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali, in presenza di una mensilità di contributi nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento (finora erano richieste 3 mensilità)</p> <p>Inoltre viene raddoppiata la misura dell'indennità di degenza</p>

	<p>ospedaliera, con aggiornamento dell'indennità giornaliera di malattia.</p> <p>Per quando riguarda l'indennità di disoccupazione DIS COLL per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS in via esclusiva, è necessario dal 6.9.2019 il requisito di almeno 1 mese di contribuzione a partire dall'anno precedente fino alla cessazione della collaborazione, invece dei precedenti 3 mesi.</p> <p>Il messaggio INPS di istruzioni 3606-2019 che recepisce la novità normativa ricorda, più in generale, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 2. possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità). ◆ che l'istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall'applicazione DsWeb, è stata aggiornata di conseguenza".
<p>INQUADRAMENTO DEL LAVORO DI CONSEGNA GESTITO ATTRAVERSO</p>	<p>Un nuovo articolo nel DLgs. 81/2015 riguarda fattorini/riders che svolgono occasionalmente, come lavoratori autonomi, attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi, ciclomotori o veicoli assimilabili. Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il contratto di lavoro sia stipulato in forma scritta, anche se solo

PIATTAFORME INFORMATICHE (RIDERS)	<p>ai fini della prova e non a pena di nullità,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che il lavoratore riceva ogni informazione utile a tutela dei suoi interessi e diritti, nonché della sua sicurezza.⁷, ◆ la contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, purché sottoscritta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, potrà definire criteri di determinazione del compenso. ◆ In mancanza il datore di lavoro deve garantire un compenso minimo orario, parametrato sui minimi previsti dai CCNL di settori affini. ◆ È dovuta un'indennità integrativa non inferiore al 10% in caso di lavoro notturno, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli⁸.(In vigore a un anno dalla legge di conversione quindi il 2 novembre 2020) ◆ si applicano le norme in tema di divieto di discriminazione e tutela della libertà e dignità del lavoratore subordinato e di tutela del trattamento dei dati personali come da Regolamento UE 679 2016 ◆ estensione della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. (Entra in vigore dopo novanta giorni dalla legge di conversione: il 2 febbraio 2020)
ISEE E DSU⁹	<p>In tema di DSU il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 modifica il periodo di validità della DSU dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre; pertanto, la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coinciderà con l'anno solare.</p> <p>In tale periodo il sistema informativo tiene memoria della dichiarazione e consente di richiedere diverse prestazioni da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, senza necessità di ripetere la presentazione.</p> <p>Inoltre si conferma che a decorrere dal 1° settembre 2019 il</p>

⁷ Sul punto la norma non è chiara in quanto non precisa esattamente quali siano le informazioni da fornire pur affermando che l'inadempienza può "essere valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto e delle connesse lesioni dei diritti" e prevede le sanzioni dell'**art. 4** del DLgs. 152/97, inclusa l'indennità risarcitoria che può essere pari a quanto percepito nell'ultimo anno di attività.

⁸ Sul punto è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale

⁹ Sulle numerose modifiche del 2019 alla disciplina dell'ISEE si veda la scheda pubblicata nella [Circolare settimanale n. 37 del 11.10.2019](#)

	<p>reddito a cui fare riferimento della dichiarazione è quello percepito nel secondo anno precedente non quello dell'anno precedente (nel 2019 redditi percepiti nel 2017 dichiarati nel Modello redditi 2018).</p> <p>Per quanto riguarda invece il patrimonio mobiliare e immobiliare, per il 2019 resta valido il riferimento all'anno precedente (patrimonio posseduto al 31.12.2018).</p> <p> Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.</p> <p>Dal 2020 sia per il reddito che per il patrimonio si prenderà a riferimento il secondo anno precedente a quello della DSU (quindi, ad esempio nel 2020 il riferimento sarà al 2018).</p>
--	---

AEO COS'È COSA CAMBIA DAL 1° OTTOBRE

INTRODUZIONE

A seguito della completa applicazione, a partire dal 1° maggio 2016, del nuovo Codice Doganale dell'Unione¹⁰ è stata notevolmente modificata la disciplina in materia di AEO (Operatore Economico Autorizzato). Cerchiamo di capire insieme chi può diventare AEO e cosa questo comporta.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono** gli AEO (Operatori Economici Autorizzati)?
2. Quali sono i **vantaggi** riconosciuti agli AEO?
3. Quali sono i **requisiti** che è necessario possedere per poter diventare AEO?
4. Quando è rispettato il requisito relativo al **sistema efficace di gestione delle scritture**?
5. Quando è rispettato il requisito della **solvibilità finanziaria**?
6. Cosa è necessario fare per rispettare il requisito **degli standard pratici di competenza o qualifiche professionali**?
7. Cosa è necessario fare per rispettare gli **standard di sicurezza**?
8. Come deve essere presentata la **domanda** per essere riconosciuti AEO?
9. Cos'è il **questionario di autovalutazione**?
10. Cosa cambia **dal 1° Ottobre**?
11. **Entro quanto tempo** deve concludersi l'iter per il rilascio dell'autorizzazione?
12. Che cos'è il **Mutuo Riconoscimento** dello *status* di AEO?

¹⁰ Reg. UE 952/2013 – CDU
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO GLI AEO (OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI)

R.1 Gli AEO sono Operatori Economici che si sono sottoposti volontariamente ad una valutazione di affidabilità da parte dell'Amministrazione doganale. Se la valutazione giunge ad un esito positivo, gli stessi operatori, oltre a definirsi Operatori Economici Autorizzati, possono ottenere un **elevato numero di vantaggi**. La normativa¹¹ prevede due tipologie di autorizzazioni:

- ◆ AEO nel settore della semplificazione doganale (AEOC);
- ◆ AEO nel settore della sicurezza (AEOS).

Le autorizzazioni possono essere cumulate; più esattamente, qualora l'operatore economico ottenga sia un'autorizzazione AEOC sia un'autorizzazione AEOS, l'autorità doganale competente a prendere la decisione rilascerà **un'autorizzazione combinata**, Autorizzazione AEO – Semplificazioni doganali / sicurezza (AEOF).

D.2. 2. QUALI SONO I VANTAGGI RICONOSCIUTI AGLI AEO

R.2 I vantaggi principali possono essere così riassunti:

1. Minori controlli allo sdoganamento

Riduzione dei controlli doganali fino ad un massimo del 90% su:

- ◆ documentali (CD)
- ◆ scanner (CS)
- ◆ fisici (VM)

Tale beneficio è accordato direttamente in relazione al livello di affidabilità riconosciuto all'AEO a seguito della certificazione ed è sempre migliorabile all'esito dell'attività di monitoraggio dello status ottenuto.

2. Minori controlli a posteriori su:

- ◆ Verifiche Intracomunitarie
- ◆ Verifiche Plafond IVA
- ◆ Revisioni dell'accertamento documentale e con accessi
- ◆ Riscontri sommari a destino per il regime di transito.

¹¹ art. 38 CDU

3. Dati ridotti per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita.

Notifica preventiva.

I titolari dei certificati AEO possono presentare dichiarazioni sommarie di entrata/uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori e ricevere, prima dell'ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale comunitario, la comunicazione se la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare (c.d. controllo di sicurezza)

4. Priorità allo sdoganamento:

- ◆ Priorità nell'esecuzione dei controlli allo sdoganamento degli AEO rispetto agli altri operatori
- ◆ Tempestiva segnalazione ad altri Organi coinvolti nell'attività di controllo che l'operatore selezionato è certificato AEO.

Tale priorità è assicurata dall'Ufficio delle dogane competente e dipende dal modo di trasporto utilizzato e dalle infrastrutture del porto/aeroporto.

5. Scelta del luogo dei controlli

Gli AEO possono chiedere che il controllo doganale si svolga in luogo alternativo, più vantaggioso in termini di tempi e/o costi, rispetto all'ufficio doganale competente. Tale vantaggio è subordinato a singolo accordo con l'Ufficio delle Dogane competente.

6. Utilizzo del logo AEO

Vi sono poi dei **benefici indiretti** che possono essere così riassunti:

- ◆ migliori relazioni con le autorità doganali;
- ◆ maggiore velocità nelle spedizioni;
- ◆ aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica;
- ◆ diminuzione dei problemi legati alla sicurezza.

D.3. QUALI SONO I REQUISITI CHE È NECESSARIO POSSEDERE PER POTER DIVENTARE AEO?

R.3 I requisiti per accedere alla figura dell'AEO sono disciplinati nella Sezione 4, artt. da 38 a 41 del CDU che stabilisce i criteri per la concessione dello *status*:

REQUISITI	
a)	Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, oltre che di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente
b)	Dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali
c)	Solvibilità finanziaria che gli consente di adempiere ai propri impegni
d)	Con riguardo all'autorizzazione diretta alle semplificazioni doganali (art. 38, paragrafo 2, lett. a) è necessario il rispetto di standard per le competenze o qualifiche professionali
e)	Con riguardo all'autorizzazione ai fini della sicurezza (art. 38, paragrafo 2, lett. b) occorre l'esistenza e l'applicazione di adeguati standard di sicurezza , idonei a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali

Per quanto riguarda il requisito dell'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale/ fiscale, lo stesso si considera rispettato nel caso in cui, nel corso degli **ultimi 3 anni**, il richiedente e, se del caso, l'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente:

- ◆ non abbiano commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; e
- ◆ non abbiano avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica.

D.4 QUANDO È RISPETTATO IL REQUISITO RELATIVO AL SISTEMA EFFICACE DI GESTIONE DELLE SCRITTURE?

R.4 Per quanto riguarda invece il **requisito relativo al sistema efficace di gestione delle scritture**, è necessario, innanzitutto, che il richiedente tenga un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, che consenta i controlli doganali mediante **audit** e conservi una documentazione cronologica dei dati, tale da fornire una pista di controllo dal momento dell'entrata dei dati nel fascicolo nonché che le scritture dallo stesso tenute ai fini doganali siano integrate nel suo sistema contabile o permettano **controlli incrociati** di informazioni con tale sistema.

Oltre al possesso del requisito è necessario che in capo al richiedente sussistano una serie di condizioni:

CONDIZIONI	
a)	Il richiedente consente all'autorità doganale l' accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti
b)	Il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti, se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico
c)	Il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica una merce come unionale o non unionale e indica, se del caso, la sua ubicazione (tale requisito non è richiesto in caso di domanda di autorizzazione per AEOS)
d)	Il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci nonché di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente
e)	Ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti

	agricoli
f)	Il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati
g)	Il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà
h)	Il richiedente dispone di misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione
i)	Ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni

D.5. QUANDO È RISPETTATO IL REQUISITO DELLA SOLVIBILITÀ FINANZIARIA?

R.5 Per quanto riguarda **la solvibilità finanziaria**, la condizione si considera rispettata nel caso in cui il richiedente si trovi nelle seguenti condizioni:

- ◆ non è oggetto di una procedura fallimentare;
- ◆ nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
- ◆ dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi 3 anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni, tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto (se il richiedente è stabilito da meno di 3 anni, il requisito è giudicato sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili).

D.6. COSA È NECESSARIO FARE PER RISPETTARE IL REQUISITO DEGLI STANDARD PRATICI DI COMPETENZA O QUALIFICHE PROFESSIONALI?

R.6 Per quanto riguarda il **requisito degli standard pratici di competenza o qualifiche professionali**, affinché sussista tale requisito deve essere rispettata almeno una delle condizioni previste espressamente dalla normativa unionale. In particolare, è a tal fine necessario che il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetti uno dei seguenti standard pratici di competenza:

STANDARD PRATICI DI COMPETENZA	
a)	Un' esperienza pratica comprovata di almeno 3 anni in materia doganale
b)	Una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo di standardizzazione europeo

In alternativa, il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente deve aver completato con profitto una **formazione riguardante la legislazione doganale**, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:

- ◆ autorità doganale di uno Stato membro UE;
- ◆ istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;
- ◆ associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell'Unione per fornire tale qualificazione.

Infine, qualora il responsabile delle questioni doganali del richiedente sia una persona che lavora per suo conto, il criterio in questione si considera soddisfatto se tale persona è un AEO nel settore della semplificazione doganale.

D.7. COSA È NECESSARIO FARE PER RISPETTARE GLI STANDARD DI SICUREZZA?

R.7 Per quanto riguarda il requisito degli **standard di sicurezza** devono innanzitutto essere messe in atto misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture nonché adottate misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la protezione contro l'introduzione non autorizzata o lo

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

scambio, l'errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico.

Per tale requisito devono essere rispettate ulteriori precise condizioni:

CONDIZIONI	
a)	Gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni relative all'autorizzazione AEOS devono fornire protezione contro le intrusioni illecite e devono essere costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato
b)	Il richiedente deve adottare misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, tramite l'applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d'impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale
c)	Il richiedente deve effettuare, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni
d)	Il richiedente deve disporre di adeguate procedure di sicurezza per i fornitori esterni di servizi oggetto di contratti
e)	Il richiedente deve assicurare che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza
f)	Il richiedente deve designare una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza



Tutti i criteri si considerano soddisfatti, inoltre, se il **richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato da un Paese terzo** con il quale l'Unione ha concluso un accordo che prevede il riconoscimento di tale certificato.

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

D.8. COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA PER ESSERE RICONOSCIUTI AEO?

R.8 Al fine di diventare Operatore Economico Autorizzato, l'interessato deve presentare **apposita domanda di autorizzazione** all'Ufficio doganale competente, laddove, in capo allo stesso, sussistano le seguenti condizioni:

- ◆ sia registrato presso l'autorità doganale (essere in possesso del codice EORI);
- ◆ sia stabilito nel territorio doganale dell'UE;
- ◆ non abbia ricevuto, nei 3 anni precedente la domanda, un provvedimento di annullamento o revoca di un'autorizzazione AEO;
- ◆ sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa doganale

L'istanza viene inserita nel **data base comunitario CDCO centrate AEO**, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza della Direzione Centrate Legislazione e Procedure Doganali, comunicandone al richiedente l'avvenuta accettazione (circolare n. 8/D del 2016).

Lo **status** di Operatore Economico Autorizzato è, inoltre, **ricosciuto dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri UE**.

Pertanto, l'autorità doganale competente a prendere la decisione può (in taluni casi, è obbligata a) consultare le autorità doganali degli Stati membri competenti per il luogo in cui sono detenute le informazioni necessarie o dove devono essere effettuati i controlli al fine di esaminare i criteri richiesti dalla normativa doganale unionale.

Più specificamente, le autorità doganali completano il processo di consultazione entro 80 giorni dalla data in cui l'autorità doganale competente a prendere la decisione comunica le condizioni e i criteri necessari che devono essere esaminati dall'autorità doganale consultata.

Allorché, poi, l'autorità doganale di un altro Stato membro disponga di informazioni rilevanti per la concessione della qualifica di AEO, essa comunica tali informazioni all'autorità doganale competente a prendere la decisione entro 30 giorni dalla data di trasmissione della domanda.

D.9. COS'È IL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE?

R.9 Per ottenere la qualifica di AEO, il richiedente presenta, insieme alla domanda, un questionario di autovalutazione, messo a disposizione dalle autorità doganali, al fine di facilitare l'Amministrazione in merito alla valutazione sul possesso dei requisiti sopra elencati.

La compilazione del questionario permette al richiedente di fornire all'Agenzia delle Dogane **informazioni supplementari sulle attività economiche e sui sistemi gestionali**, in modo da agevolare l'iter di rilascio delle autorizzazioni da parte di quest'ultima.

D.10. COSA CAMBIA DAL 1° OTTOBRE?

R.10 Dal 1° ottobre è disponibile il **nuovo sistema** unionale **per la gestione delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)** e delle **autorizzazioni Operatore Economico Autorizzato (AEO)** messo a disposizione dai servizi tecnici della Commissione Europea.

Quindi, la novità sul fronte dell'AEO riguarda il fatto che vi sarà un **formulario elettronico unico e un'interfaccia armonizzata a livello unionale** attraverso la quale presentare le domande AEO e ricevere le decisioni (che saranno ricevute sempre in formato elettronico).

Fino ad ora le domande per ottenere l'autorizzazione allo status di AEO insieme al questionario di autovalutazione erano presentate all'Autorità doganale competente utilizzando il formato cartaceo.

Dal 1° ottobre tali domande dovranno essere presentate **esclusivamente in formato elettronico**.

Il link dove poter effettuare tale procedura è il seguente:
<https://customs.ec.europa.eu/gtp/>.



Si tenga presente che a partire dal mese di ottobre 2019, le istanze AEO inviate attraverso canali diversi non saranno più accettate.

Il nuovo canale telematico è stato progettato per presentare, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria¹² ed ha quindi l'obiettivo di rendere più facile e

¹² art. 34 del Reg. UE 2019/1026

veloce lo scambio di informazioni relative alle domande, alle decisioni, alle autorizzazioni AEO e ai loro processi di gestione.

La Commissione Europea – DG TAXUD ha fornito a settembre delle specifiche sulla nuova modalità telematica di invio e gestione delle pratiche di AEO chiarendo inoltre che il sistema sarebbe stato implementato in due fasi:



Inoltre, sono stati forniti i seguenti chiarimenti relativamente al **periodo transitorio**:

- ◆ se viene iniziata una procedura cartacea prima del 1° ottobre 2019, la stessa deve continuare sulla carta;
- ◆ se invece la procedura si avvia dopo il 1° ottobre, dovrà essere telematica e la stessa dovrà essere gestita tramite portale.



Le domande cartacee già presentate prima del 1° ottobre e non ancora accettate dovranno essere chiuse entro 60 giorni (29 novembre incluso).

Si tenga presente che per potersi autenticare nel portale gli operatori economici devono essere in possesso di un **numero EORI** valido e autenticarsi tramite le credenziali SPID, STD, ecc.

D.11. ENTRO QUANTO TEMPO DEVE CONCLUDERSI L'ITER PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE?

R.11 L'Autorità doganale competente al rilascio dello *status* di AEO deve concludere l'iter per il rilascio dell'autorizzazione entro **120 giorni** a partire dalla data dell'accettazione della istanza. Tuttavia qualora l'Autorità doganale non sia in grado di concludere l'iter in tale termine può disporre di ulteriori **60 giorni**. L'attività di audit condotta dall'Ufficio delle Dogane si conclude con una relazione finale in cui si esprime esito positivo o negativo al rilascio della autorizzazione:

- ◆ in caso di **esito positivo** viene riconosciuta la capacità del richiedente di soddisfare i requisiti richiesti e si procede al rilascio dell'autorizzazione;
- ◆ in caso di **esito negativo** l'Autorità competente comunica alla parte le motivazioni alla base della propria decisione e concede al richiedente un termine congruo per esprimere il proprio punto di vista e le proprie osservazioni. Alla scadenza di tale termine la decisione è comunicata alla parte.

D.12. CHE COS'È IL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI AEO?

R.12 Il Mutuo Riconoscimento dell'AEO permette alle Autorità doganali di paesi diversi di riconoscere l'autorizzazione AEO rilasciata sotto l'altro programma e fornire benefici reciproci agli operatori riconosciuti affidabili in base ai criteri dell'altro programma.

Attualmente l'UE ha concluso e implementato accordi di Mutuo Riconoscimento dei programmi AEO con:

- ◆ Norvegia,
- ◆ Svizzera,
- ◆ Giappone,
- ◆ Andorra,
- ◆ Stati Uniti
- ◆ Cina.

Ulteriori negoziati sono in corso o saranno lanciati nel prossimo futuro, con altri paesi che sono importanti partner commerciali della UE.

I vantaggi specifici sono contenuti in ogni singolo accordo di Mutuo Riconoscimento (MRA), ma in generale i benefici includono i seguenti elementi fondamentali:

- ◆ Minori controlli relativi alla sicurezza;
- ◆ Essere riconosciuti come operatori economici/ partner commerciali affidabili in alcuni paesi terzi;

◆ Ricevere un trattamento prioritario al momento dello sdoganamento.

I titolari di autorizzazioni AEO con la componente sicurezza (AEOS o AEOC/AEOS) che intendono fruire dei vantaggi del Mutuo Riconoscimento devono dare il loro **consenso scritto allo scambio di alcune informazioni** (ad esempio nome, indirizzo, identificativo) con i paesi partner. Il consenso può essere fornito compilando l'apposito allegato al questionario di autovalutazione (SAQ), ma può anche essere fornito o revocato in qualsiasi momento su richiesta scritta indirizzata all'autorità doganale competente.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 463 del 4 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al diritto di abitazione e di successione in caso di convivenza more uxorio e
Risposta interpello 464 del 4 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla donazione di beni immobili presenti nel territorio italiano a favore di residente all'estero
Risposta interpello 465 del 4 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del cd. Art-bonus, la detrazione d'imposta per erogazioni liberali
Risposta interpello 466 del 4 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione della cessione della lista clienti come cessione di singolo bene e non di ramo d'azienda
Risposta interpello 467 del 4 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla data di inizio procedure autorizzatorie nel caso della detrazione cd. Sisma bonus da parte di un non residente
Risposta interpello 468 del 4 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dei

	contributi erogati da una cassa di previdenza e assistenza ai propri iscritti per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili utilizzati in modo promiscuo
Risposta interpello 469 del 7 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione dell'abusività ai fini delle imposte indirette della cessione di ramo d'azienda a newco, successiva cessione della relativa partecipazione ed un fondo d'investimento e la cessione di immobili al medesimo fondo
Risposta interpello 470 del 7 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota ridotta della cedolare secca nel caso di immobile posseduto in un Comune in Stato di emergenza
Risposta interpello 471 del 7 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione di successione e obbligo di alienazione di beni immobili disposto per testamento
Risposta interpello 472 del 7 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei proventi rivenienti da strumenti finanziari di partecipazione (SFP) dotati di diritti patrimoniali rafforzati
Risposta interpello 473 del 7 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle distribuzioni effettuate da una Fondazione di famiglia del Liechtenstein a beneficiari residenti in Italia
Risposta interpello 474 del 7 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito trattamento fiscale del rimborso erogato ai lavoratori autonomi per mancato guadagno giornaliero nel caso di eventi calamitosi

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 92 del 5 novembre 2019](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del TUIR nella formulazione in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, nell'ipotesi di fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (cc.dd. Paesi white list).

LO SCADENZARIO DAL 08.11.2019 AL 22.11.2019

Lunedì **11 Novembre 2019**

Le **banche e gli istituti di credito** autorizzati a emettere **assegni circolari** devono effettuare il **versamento dell'imposta di bollo** assolta in modo virtuale relativa agli assegni circolari emessi entro la fine del **terzo trimestre 2019**, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 2505.

Lunedì **11 Novembre 2019**

Ultimo giorno, per i **Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o professionisti abilitati**, per la **verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione Integrativa**, per il calcolo delle imposte e per la **consegna al dipendente o pensionato del modello 730 Integrativo e del prospetto di liquidazione mod. 730/3 Integrativo**, nonché per la comunicazione al sostituto d'imposta del risultato finale della dichiarazione.

Giovedì **14 Novembre 2019**

Le persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, entro oggi devono trasmettere **le domande** per accedere allo Sport bonus 2019 utilizzando l'apposita [Modulistica](#) e inviata esclusivamente via email all'indirizzo: ufficiospo@pec.governo.it, indicando nell'oggetto della mail: **Sport Bonus 2° finestra 2019**.

Venerdì **15 Novembre 2019**

Annotazione, anche con un'unica registrazione, dell'**ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, riferiti al mese di **ottobre**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato, da parte delle **associazioni sportive dilettantistiche**, le **associazioni senza scopo di lucro** e le associazioni pro loco che hanno optato per il

regime forfetario di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991.

Venerdì **15 Novembre 2019**

Per i soggetti titolari di redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, oggi è l'ultimo giorno per poter inviare al proprio ente pensionistico, la richiesta di effettuare il pagamento del canone RAI, **a partire dall'anno 2020, tramite trattenuta sulle rate della pensione.** Le modalità sono fissate da ciascun ente pensionistico.

Venerdì **15 Novembre 2019**

I contribuenti Iva devono provvedere all'**emissione** e alla **registrazione** delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese di **ottobre**, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono. Per tutte le cessioni effettuate nel mese di ottobre nei confronti degli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì **15 Novembre 2019**

I Soggetti esercenti il **commercio al minuto e assimilati** e soggetti **che operano nella grande distribuzione.**

con volume d'affari inferiore a 400.000 euro, devono provvedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

N.B. **Ricordiamo che dal 1° luglio 2019 è obbligatorio lo scontrino elettronico** per i commercianti **con volume d'affari superiore ai 400.000 euro**, mentre **i soggetti con volume d'affari inferiore ai 400.000 euro, hanno tempo fino al 31/12/2019 per adeguarsi con i nuovi registratori di cassa** e quindi possono continuare ad utilizzare i vecchi registratori di cassa, rilasciando lo scontrino o la ricevuta fiscale al cliente e compilando il registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. **Dal 1° gennaio 2020 scatta lo scontrino elettronico per tutti.**

Venerdì **15 Novembre 2019**

Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il **16 ottobre 2019** dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi (**Ravvedimento breve**). Il versamento

	delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 18 Novembre 2019	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di ottobre , tramite modello F24.
Lunedì 18 Novembre 2019	Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese di ottobre dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Lunedì 18 Novembre 2019	I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della nona rata dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 2,64% mensile a titolo di interesse corrispettivo, tramite modello F24.
Lunedì 18 Novembre 2019	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di ottobre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di settembre), tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 6010.
Lunedì 18 Novembre 2019	I contribuenti Iva trimestrali naturali o "speciali" (articolo 74, comma 4, Dpr n. 633/72) devono versare l'imposta relativa al terzo trimestre 2019 , utilizzando il codice tributo 6033.
Lunedì 18 Novembre 2019	I contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (articolo 74, comma 5, Dpr 633/72) provvedono al versamento dell'imposta dovuta relativa al terzo trimestre 2019 .
Lunedì 18 Novembre 2019	Le associazioni sportive dilettantistiche , le associazioni senza scopo di lucro , e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono

effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al **terzo trimestre 2019**.

Lunedì **18 Novembre 2019**

I soggetti Iva che, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), facilitano le **vendite a distanza** di telefoni cellulari, consolle da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, devono liquidare e versare l'Iva relativa al **mese precedente** (codice tributo **6010**).

Lunedì **18 Novembre 2019**

Le persone fisiche, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (**NON ISA**), nonché le società di persone ed enti equiparati e dell'Irap che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il **primo versamento entro il 1° luglio**, devono versare la **sesta rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo del 2018 e di primo acconto per il 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello **1,49%**, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello **1,49%**.

Per coloro che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2019**, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si tratta invece della **quinta rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **1,17%**.

Lunedì **18 Novembre 2019**

I contribuenti, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali **sono** stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (**SOGGETTI ISA**) devono versare la **terza rata** delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2019 con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**, se hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 settembre 2019**, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**.

Si tratta invece della **seconda rata** per coloro che si sono avvalsi della prevista proroga applicando la

maggiorazione dello 0,40% e gli interessi nella misura dello **0,18%**.

Lunedì **18 Novembre 2019**

I soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali **non** sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (**NON ISA**), e **i soggetti Ires che si adeguano alle risultanze degli Isa**, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e hanno effettuato il **primo versamento entro il 1° luglio**, devono versare la **sesta rata** delle imposte risultanti dai modelli **Redditi Sc e Irap 2019**, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%.

Si tratta invece della **quinta rata** per coloro che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2019**, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Lunedì **18 Novembre 2019**

I soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (**ISA**), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la **terza rata** delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.

Si tratta invece della **seconda rata** per coloro che si sono avvalsi della prevista proroga applicando la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

Lunedì **18 Novembre 2019**

Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento, a titolo di **acconto**, di una somma pari al **59%** dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per

l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, tramite il modello F24-Accise.

Lunedì **18 Novembre 2019**

I **sostituti d'imposta** devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di **ottobre**, ai dipendenti del settore privato in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**.

Lunedì **18 Novembre 2019**

I **sostituti d'imposta** devono versare le ritenute operate nel mese di **ottobre** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 Novembre 2019**

I **sostituti d'imposta** che effettuano le operazioni di **conguaglio** relative all'assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di **ottobre**.

Lunedì **18 Novembre 2019**

Gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane Spa, non soggetti passivi Iva, e le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015) devono versare, con modalità telematiche, **l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti**.

Mercoledì **20 Novembre 2019**

Le **imprese elettriche** devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di **ottobre**, esclusivamente in via telematica, tramite i servizi *Entratel* o *Fisconline*, direttamente o tramite intermediari abilitati.